



Comune di Carré

**REGOLAMENTO DEI MODI DI UTILIZZO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 17 ottobre 1997
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25 febbraio 1998
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 1999
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29 novembre 2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20 dicembre 2006
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30 luglio 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28 novembre 2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 6 marzo 2023

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli immobili di proprietà comunale, all'infuori di quelli destinati ad attività sportive.

CAPO I **Mini-appartamenti per fini sociali**

ARTICOLO 2 **CONDIZIONI ESSENZIALI**

1. Destinatari degli alloggi sono esclusivamente le famiglie residenti composte da persone anziane e bisognose di età superiore ai 60 anni. Vengono equiparate a tali persone anziane le persone disabili certificate.

2. Il nucleo familiare cui viene assegnato l'alloggio non può superare le tre unità: nel caso che la famiglia sia composta da tre unità, almeno due devono avere superato i 60 anni.

3. In caso di disponibilità di alloggi e di mancanza di domande da parte di aventi titolo è possibile concedere in uso gli appartamenti:

- a) per finalità sociali purché per un periodo di tempo non eccedente i sei mesi, eventualmente rinnovabili;
- b) per rappresentanza, purché per il periodo di tempo strettamente legato alla manifestazione.

ARTICOLO 3 **TITOLI PREFERENZIALI**

1. Vengono considerati titoli preferenziali:

- la presenza nel nucleo familiare di una persona disabile certificata;
- l'abitazione in alloggio in affitto;
- la precarietà e le condizioni malsane dell'alloggio regolarmente certificate;
- lo sfratto intimato in via giudiziale;
- l'abitazione in casa lontana ed in posizione disagiata rispetto ai pubblici servizi.

ARTICOLO 4 **LIMITI DI REDDITO**

1. Per poter essere assegnatario dei mini appartamenti disciplinati dal presente capo, non si dovrà disporre, individualmente o per nucleo familiare, di un reddito superiore a quanto stabilito dalla Giunta comunale.

2. Il Comune elegge come criterio di valutazione del reddito quello degli indicatori di situazione economica equivalente.

3. All'atto della richiesta, pertanto, l'interessato dovrà indicare il valore dei beni e di ogni altro

cespite utile per il calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente.

4. In ogni caso non potrà concorrere chi è titolare di un reddito mensile pari o superiore al doppio della pensione integrata al minimo corrisposta dall'INPS ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'alloggio sarà assegnato, di volta in volta, con deliberazione di Giunta.
2. La Giunta assegnerà gli alloggi nel numero strettamente necessario per soddisfare i casi estremamente gravi ed urgenti.
3. Nel caso di decesso o di emigrazione della persona anziana (o delle persone anziane) a cui era stato assegnato l'alloggio esso dovrà essere restituito entro tre mesi. La concessione in uso è trasmissibile (nel caso di morte o di emigrazione di un componente la famiglia) fatto salvo il rispetto dei requisiti per l'accesso.
4. Titolari del rapporto con il Comune sono solo ed esclusivamente le persone anziane ed equiparate e non i conviventi al di sotto dei **60** anni, fatti salvi i casi di utilizzo precario previsti dall'articolo 2, comma 3.

CAPO II Sale Associazioni

ARTICOLO 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le Sale associazioni potranno essere utilizzate da tutte le Associazioni locali e non locali e da privati cittadini che abbiano presentato regolare domanda di utilizzo specificando il giorno e l'orario richiesto. Le domande dovranno essere presentate di norma entro il venerdì della settimana precedente a quella di utilizzo.
2. E', comunque, facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in ogni momento l'assegnazione per finalità istituzionali.

ARTICOLO 7 FISSAZIONE DEI COSTI

1. L'utilizzo delle Sale associazioni è gratuito per le associazioni locali iscritte all'apposito albo comunale e per i gruppi consiliari per le attività collegate all'espletamento delle loro funzioni.
2. La Giunta comunale stabilisce annualmente la tariffa per l'utilizzo delle strutture da parte di associazioni non iscritte all'albo comunale o da parte di privati.

ARTICOLO 8 UTILIZZO DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI

1. Le Amministrazioni Comunali di Carré e Chiuppano potranno usufruire dei locali di cui al presente capo per attività , anche continuative, nonché per manifestazioni, previo preavviso di almeno due giorni; in tal caso le attività in corso dovranno essere sospese.
2. Nel limite del possibile le Amministrazioni dovranno reperire spazi alternativi per lo svolgimento delle attività autorizzate.
3. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 3 giugno 1999, n. 157, le sale delle associazioni possono essere concesse a titolo gratuito ai partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative politiche.